R.G. n. 3702 /2014

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
sezione civile
settore lavoro

- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento deciso all'udienza del 09.10.2019

PROMOSSO DA

- parte ricorrente –

Avv.

nei confronti di

s.r.l.
- parte resistente –

Avv. Antonio CAMPILONGO
avv.ant.campilongo@pec.giuffre.it

OGGETTO: ricorso *ex* art. 414 c.pc. per il riconoscimento della tutela risarcitoria dei danni materiali, alla salute ed alla professionalità subiti a causa del comminato licenziamento illegittimo impugnato.

CONCLUSIONI: come da verbale in data 09.10.2019

Ragioni della decisione

Con l'atto introduttivo dell'originario giudizio la parte ricorrente, lamentando l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del licenziamento disciplinare comminato dalla società resistente a causa di presunte appropriazioni e del perseguimento di ingiusto profitto in danno della stessa azienda, per aver acquistato in nome e per conto della

Firmato Da: SANTORO SALVATORE FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e922722056de1b8d3b4b4567eb139a1

società datrice ricambi non rinvenuti in azienda ed effettuato riparazioni su mezzi aziendali non riscontrate; negando ogni addebito a suo carico, attesa la non veridicità dei fatti contestati, anche alla luce della documentazione prodotta, adiva l'intestato tribunale per ottenere la reintegra nel precedente posto di lavoro e la connessa tutela risarcitoria pari a 12 mensilità oltre al pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso all'effettiva reintegra nonché la tutela risarcitoria di tutti i pregiudizi subiti: morali e materiali per importo non inferiore ad € 20.000,00, alla salute da quantificare in via equitativa e comunque per importo non inferiore ad € 18.000,00, ed alla professionalità per importo non inferiore ad € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con versamento degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali e con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione.
Costituitasi la società resistente in via preliminare eccepiva l'inammissibilità nel rito *Fornero* della domanda diretta al ristoro dei pregiudizi alla salute ed alla professionalità. Nel merito domandava il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, rappresentando che da verifiche interne era emerso che nell'esecuzione della prestazione il ricorrente si era reso responsabile di condotte inadempienti disciplinarmente rilevanti e produttive di danni che documentava, quali appropriazioni di beni aziendali ed ingiustificato profitto in suo danno, affermando, di conseguenza, la legittimità del licenziamento impugnato, in ogni caso riconducibile a giustificato motivo soggettivo e, comunque, con limitazione della tutela indennitaria. In ipotesi di accoglimento del proposto ricorso eccepiva la deducibilità dell'*aliunde perceptum*, avendo il ricorrente trovato occupazione alle dipendenze della società [redacted] di Rossano, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Alla prima udienza il decidente disponeva la separazione del giudizio originario: il presente giudizio proseguiva per il riconoscimento del vantato diritto alla tutela risarcitoria degli ulteriori pregiudizi lamentati a titolo di danno alla salute e di quello professionale; l'altro proseguiva nelle forme del rito Fornero per l'accertamento del diritto alla tutela richiesta ai sensi dell'art. 18 S.L. per come novellato dalla L. n. 92/2012.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.

Ebbene, in via preliminare occorre chiarire che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità elaborato con riferimento alla formulazione della disposizione contenuta nell'invocato art. 18 S.L. anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012, la liquidazione forfettaria *ex lege* prevista dall'art. 18 L. n. 300/1970 copre tutti i danni collegati all'illegittimità del licenziamento *ex se*, anche sotto il profilo del danno biologico[1].

---

[1] Cfr. Cass. 19.11.2015, n. 23686 nella parte in cui chiarisce: "... (*omissis*)... *Occorre premettere che secondo l'insegnamento condiviso e consolidato di questa Corte, elaborato con riferimento alle formulazione della disposizione anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, anche qui operante ratione temporis,* ***la liquidazione forfettaria ex lege prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, copre tutti i danni collegati all'illegittimità del licenziamento ex se, anche sotto il profilo del danno biologico. Solo in caso di licenziamento ingiurioso, o persecutorio, o vessatorio, detto danno è autonomamente risarcibile*** *(Cass. n. 63 del 2015, n. 5730 del 2014, n. 6845*

Firmato Da: SANTORO SALVATORE FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e922722056de1b8d3b4b4567eb139a1

Ed ancora, solo in caso di licenziamento ingiurioso, o persecutorio, o vessatorio, il danno biologico è stato ritenuto autonomamente risarcibile[2].
Oggetto dell'accertamento del carattere ingiurioso o della vessatorietà del recesso non è quindi l'illegittimità del licenziamento, ma le sue modalità, con la conseguenza che l'eventuale danno, la lesione dell'integrità psico-fisica, diventa conseguenza non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione, bensì dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato.
La Suprema Corte, inoltre, in più occasioni ha pure affermato che il licenziamento ingiurioso, persecutorio o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che possa dar luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio[3].
Ebbene la parte ricorrente si è limitata a rappresentare di aver subito i pregiudizi alla salute, morali ed alla professionalità in occasione ed a causa dell'illegittimo licenziamento impugnato.
In concreto la parte ricorrente ha ricollegato l'insorgenza dei lamentati pregiudizi alla salute, morali ed alla professionalità semplicemente alla irrogazione da parte della società del recesso impugnato ritenuto illegittimo senza rappresentare la natura

---

del 2010; n. 5927 del 2008). Oggetto dell'accertamento dell'ingiuriosità o vessatorietà del recesso non è quindi l'illegittimità del licenziamento, ma le sue modalità, con la conseguenza che l'eventuale danno (lesione dell'integrità psico- fisica) diventa conseguenza (non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione, bensì) dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato.
4.1. Questa Corte ha poi in più occasioni affermato che il licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che da luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio (Cass. n. 5885 del 2014, n. 17329 del 2012, n. 21279 del 2010, n. 6845 del 2010; n. 15469 del 2008).
4.2. La Corte d'appello, pur partendo dalle esposte premesse, non ne ha fatto corretta applicazione. E difatti, al fine di ritenere la natura ingiuriosa e vessatoria del licenziamento, ha valorizzato circostanze che attengono piuttosto alla sua illegittimità:
l'utilizzo della lavoratrice presso il datore di lavoro precedente ed anche le rassicurazioni date circa l'insussistenza di esuberi riguardano infatti le modalità ed effettività della realizzata cessione di ramo d'azienda e la realtà organizzativa nella quale il licenziamento si è inserto, caratterizzate da nebulosità della situazione di fatto e della politica societaria. Tutto quanto così accertato, sulla scorta delle deduzioni formulate dalla parte appellante principale, non configura quindi un atteggiamento vessatorio od ingiurioso realizzato nei confronti della lavoratrice in concomitanza con il licenziamento, con lesione della sua dignità personale, ma fornisce elementi che ne comprovano l'illegittimità, che difatti è stata ritenuta per difetto della sussistenza di una giustificato motivo oggettivo sopravvenuto alla cessione.
3.4. Neppure sorregge il ragionamento della Corte territoriale l'esito della consulenza tecnica disposta in grado d'appello. La stessa Corte ha infatti disatteso le valutazioni dell'ausiliare laddove individuavano una condotta mobbizzante nei confronti della lavoratrice realizzata dalla società cedente, a carico della quale non è stata individuata alcuna responsabilità; quanto al periodo successivo alla cessione, le argomentazioni della consulenza valorizzate dalla Corte d'appello forniscono contezza della situazione di ansia determinata nella lavoratrice dalle vicende societarie, che ha trovato l'apice al momento del licenziamento, ma non attribuiscono la causa o concausa della malattia a dati e circostanze di fatto che attribuiscano al licenziamento intimato dalla cessionaria il carattere di ingiuriosità o vessatorietà. ... (omissis)...".

[2] In tal senso cfr. Cass. n. 63/2015, n. 5730/2014, n. 6845/2010 e n. 5927/2008.

[3] In tal senso cfr. Cass. n. 5885/2014, n. 17329/2012, n. 21279/2010, n. 6845/2010 e n. 15469/2008.

Firmato Da: SANTORO SALVATORE FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e922722056de1b8d3b4b4567eb139a1

ingiuriosa, persecutoria o vessatoria del recesso né le sue concrete modalità lesive della dignità e dell'onore anche in ambito professionale.
Risulta omessa qualunque allegazione ed offerta di prova non solo del carattere ingiurioso, persecutorio o vessatorio del licenziamento in esame quanto piuttosto delle concrete modalità offensive con cui è stato intimato il licenziamento, delle forme lesive della dignità e dell'onore del lavoratore ed anche della pubblicità del provvedimento in grado di incidere negativamente nella sfera relazionale e professionale del dipendente.
Ebbene, sulla scorta di quanto sopra premesso l'autonoma risarcibilità del danno biologico e degli altri pregiudizi non patrimoniali lamentati dal lavoratore illegittimamente licenziato non può derivare *tout court* dalla stessa illegittimità del recesso ma dalle concrete modalità lesive ed offensive del recesso in grado di qualificarlo alla stregua di un licenziamento ingiurioso, persecutorio o vessatorio[4].
Circostanze, queste, ma nemmeno dedotte dalla parte ricorrente in questo giudizio.
Tanto conforta l'integrale rigetto delle avanzate domande risarcitorie.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso per infondatezza.
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014, in ragione del valore delle pretese risarcitorie avanzate in questo giudizio, ridotti fino al 50% ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- **rigetta** per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente;
- **condanna** la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.407,50 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014, da distrarre.

Così deciso in Castrovillari in data 09/10/2019

Il GIUDICE del LAVORO
dott. Salvatore Franco SANTORO

[4] Cfr. sempre Cass. 19.11.2015, n. 23686 così massimata: "***Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso***. *(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva desunto la natura ingiuriosa da circostanze della realtà organizzativa in cui era stato intimato il licenziamento, quali le inutili rassicurazioni sull'insussistenza di esuberi presso la società cessionaria e la temporanea utilizzazione della lavoratrice presso la cedente).*".

Firmato Da: SANTORO SALVATORE FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e922722056de1b8d3b4b4567eb139a1